

scarto: sarà attribuito a questa categoria il cotone totalmente immaturo, normalmente raccolto da piante estirpate e, quindi, di scarsissima resa.

**Art. 7.**

Le consegne di cotone all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposte dal Consorzio agrario provinciale, previa prenotazione da farsi dal produttore almeno cinque giorni prima di quello prescelto.

**Art. 8.**

Tanto le operazioni di pesatura quanto quella di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente e, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che s'intende senz'altro a ciò delegato.

**Art. 9.**

A conferimento avvenuto il Consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate le varietà, la qualità e il peso netto del cotone consegnato.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferente o dal suo rappresentante e dai membri della Commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito, restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

**Art. 10.**

Sul cotone conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

**Art. 11.**

Il conferente potrà richiedere un'anticipazione sul cotone conferito. Gli interessi sull'anticipazione andranno a carico del conferente in relazione all'entità dell'anticipazione stessa e della durata dell'ammasso.

Il conferente s'impegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, a semplice richiesta, la quota parte della anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed accessori.

**Art. 12.**

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito, che sarà effettuata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, s'intende a priori accettata dai conferenti i quali, pertanto, sollevano la Federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

**Art. 13.**

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, sgranatura, confezionamento dei prodotti ottenuti, conservazione, custodia, spedizione, assicurazione, generali d'amministrazione, ecc.) saranno forfettizzate.

**Art. 14.**

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dell'eventuale contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto delle varietà e qualità delle singole partite conferite.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 11 agosto 1965

*Il Ministro:* FERRARI - AGGRADI

Per incondizionata accettazione:

« Federazione Italiana dei Consorzi Agrari »

*Il presidente:* RAMADORO

*Il direttore generale:* MIZZI

(10305)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nel territorio comunale di Borghetto Santo Spirito (Savona).**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 febbraio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare sita nell'ambito del territorio comunale di Borghetto Santo Spirito;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Borghetto Santo Spirito (Savona);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona collinare predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita dalle pendici del monte Castellaro a nord, del poggio Rotondo, del monte Croce e del monte Piccaro a ovest e a sud, che si affaccia sulla costa con il promontorio del castello Borelli, forma un quadro naturale di non comune bellezza e di alto valore panoramico che fa corona alla pianura del torrente Varatello ed inquadra armoniosamente le retrostanti alture del comune di Toirano;

**Decreta:**

La zona collinare sita nel territorio del comune di Borghetto Santo Spirito (Savona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine con il comune di Ceriale, fascia di 50 metri a valle della via Aurelia fino all'incrocio di detta strada con la curva di livello a quota 20; curva di livello a quota 20, lungo la direzione della strada per Toirano, fino al confine del territorio comunale. Inoltre la zona del monte Castellaro circoscritta a sud dalla curva di livello a quota 20, e sugli altri lati dal confine del territorio comunale a partire dai punti d'incrocio con la suddetta curva di livello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-